

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 940)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 15 dicembre 1964 (V. Stampato n. 1739)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(MORO)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(SARAGAT)

col Ministro del Bilancio

(PIERACCINI)

col Ministro delle Finanze

(TREMELLONI)

e col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 17 dicembre 1964*

**Concessione di anticipazioni in favore di cittadini italiani rimpatriati,
titolari di proprietà agricole in Tunisia di recente espropriate**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

In favore dei cittadini italiani rimpatriati, titolari di proprietà agricole in Tunisia, oggetto dei provvedimenti di espropriazione adottati, il 12 maggio 1964, da quel Governo, e che abbiano tempestivamente avanzato domanda di indennizzo alle competenti auto-

rità tunisine, è autorizzata la corresponsione di un'anticipazione.

L'anticipazione sarà corrisposta nella misura massima del 50 per cento del valore in comune commercio dei beni sul mercato di Tunisia in epoca immediatamente precedente i suddetti provvedimenti di espropriazione o, in mancanza, del valore risultante dalla capitalizzazione del reddito netto medio ed ordinario dei beni stessi afferenti al capitale fondiario ed alle scorte, ad un saggio non inferiore al 15 per cento per i vigneti e non inferiore al 10 per cento per gli altri beni agricoli.

L'importo dell'anticipazione, che in ogni caso non potrà superare in favore di ogni singolo avente diritto la somma di lire dieci milioni sarà recuperato sul risarcimento eventualmente definito in sede internazionale o dovrà essere restituito dall'interessato ad avvenuta riscossione dell'indennizzo direttamente conseguito dal Governo tunisino, fino alla concorrenza del relativo ammontare.

Per la corresponsione delle suddette anticipazioni è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi, da iscriversi nello stato della spesa del Ministero del tesoro per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

Art. 2.

Il valore dei beni di cui al precedente articolo — e con i criteri ivi indicati — è determinato dalla Direzione generale del Catasto e Servizi erariali del Ministero delle finanze.

La concessione delle anticipazioni viene deliberata dalla Commissione interministeriale, di cui al successivo articolo 4, nominata con decreto del Ministro del tesoro, la quale determina l'importo dell'anticipazione in lire italiane, al cambio risultante alla data del 12 maggio 1964.

La Direzione generale del tesoro dà esecuzione alle deliberazioni della Commissione curando la emissione dei relativi ordini di pagamento.

Art. 3.

La concessione delle anticipazioni deve essere chiesta al Ministero del tesoro — Direzione generale del tesoro — nel termine pe-

rentorio di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

A corredo delle domande dovranno essere prodotte:

a) una descrizione particolareggiata dei beni perduti;

b) ogni documentazione comprovante la proprietà dei beni;

c) una dichiarazione con la quale l'interessato assume l'impegno di restituire l'importo dell'anticipazione non appena abbia percepito dal Governo tunisino l'indennizzo per le proprietà espropriate, fino alla concorrenza del relativo ammontare, e autorizza il recupero dell'anticipazione stessa sul risarcimento eventualmente definito in sede internazionale.

Art. 4.

La Commissione interministeriale di cui al precedente articolo 2 sarà composta di:

un presidente di sezione del Consiglio di Stato, presidente;

un consigliere della Corte dei conti, vicepresidente;

un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;

un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

un rappresentante del Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro);

un rappresentante del Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato);

un rappresentante del Ministero delle finanze;

due rappresentanti delle categorie interessate designati dalla Presidenza del Consiglio.

A segretario e vicesegretario della Commissione sono nominati funzionari aventi qualifica non inferiore a quella di consigliere di 1^a classe, in servizio presso la Direzione generale del tesoro.

Nel designare i propri rappresentanti in seno alla Commissione le Amministrazioni interessate provvederanno ad indicare anche i rappresentanti supplenti.

La Commissione delibera a maggioranza assoluta ed in caso di parità di voti, prevarrà il voto del Presidente.

Con decreti del Ministro per il tesoro, potranno essere chiamati a far parte della

Commissione, per particolari esigenze, funzionari e tecnici dell'Amministrazione statale i quali, peraltro, non avranno diritto al voto.

Il Ministro per il tesoro stabilirà, con proprio decreto, la misura degli emolumenti da corrispondere ai membri della Commissione in rapporto ai lavori effettuati.

La Commissione compie, ove occorra, i necessari accertamenti ed è autorizzata a sentire gli interessati i quali possono in ogni caso presentare memorie, documenti e prove.

Art. 5.

Gli atti occorrenti per il conseguimento delle anticipazioni, nonché gli atti relativi ad eventuali operazioni di cessione delle anticipazioni stesse, anche parziali a favore di istituti di credito, sono esenti da tasse di bollo, salvo le cambiali ed altri effetti di commercio, e da imposta di registro.

Le somme ottenute dagli interessati a titolo di anticipazione non si considerano reddito imponibile agli effetti della imposta di ricchezza mobile e sono esenti dall'imposta generale sull'entrata.

Art. 6.

All'onere di lire 3.000.000.000, previsto dall'articolo 1 ed a quello per la Commissione di cui all'articolo 4, quest'ultimo valutabile in lire 6.000.000 in ragione di anno, si provvede col gettito derivante dall'applicazione del decreto-legge 30 luglio 1964, n. 611, convertito nella legge 15 settembre 1964, n. 762, e, per la differenza, con corrispondente aliquota del gettito derivante dall'applicazione del decreto-legge 30 luglio 1964, n. 610, convertito, con modificazioni, nella legge 15 settembre 1964, n. 763.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.